

Riesame della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche. Modulo aggiornato per l'istanza di autorizzazione agli incarichi.
(Deliberazione del 6 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 febbraio 2008, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- rilevato che, ai fini del rilascio di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di insegnamento, è necessario conoscere: a) l'esatto numero di ore da svolgere in ciascun anno solare, sia con riferimento all'incarico oggetto della richiesta di autorizzazione, sia con riferimento agli altri incarichi autorizzati o per i quali è stata presentata domanda, in quanto i limiti massimi di ore di insegnamento autorizzabili sono fissati in relazione ad "ogni anno solare" (cfr. Capo 14, comma 1, della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche); b) se il richiedente svolga le funzioni di componente di Commissioni Tributarie, in quanto, in tal caso, "i limiti orari su base annua (...) sono altresì ridotti della metà (...)" (cfr. Capo 14, comma 8, della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche);

- considerato che tali informazioni, allo stato, possono essere compiutamente ed inequivocabilmente conosciute dal Consiglio superiore della magistratura solo se oggetto di specifica dichiarazione del magistrato istante;

- ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche;

delibera

- di modificare il Capo 5, comma 1, lett. e), della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:

"e) natura, durata, caratteristiche, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico; eventuale possibilità di un suo rinnovo, nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare;";

- di modificare il Capo 5, comma 1, lett. h), della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:

"h) incarichi espletati nell'ultimo quinquennio, quelli in corso di espletamento, e quelli per i quali è stata avanzata richiesta di autorizzazione ancora in istruttoria, nonché esercizio delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie, con la precisazione, nel caso di incarichi di insegnamento, in relazione ad ognuno di essi, del numero di ore svolte in ciascun anno solare;"

- di modificare il Capo 14, comma 10, della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:

"La richiesta di autorizzazione per le attività di insegnamento di cui al 1° e al 2° comma, qualora riguardi una attività non superiore alle 8 ore, deve essere accompagnata: a) dall'atto di designazione; b) dalla indicazione del compenso eventualmente previsto; c) dalla specificazione sia del numero di ore che si intende svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, sia del numero di ore eventualmente svolte o da svolgere con riferimento agli altri incarichi di insegnamento autorizzati o per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione, se inerenti all'anno o agli anni solari in cui dovrebbe essere espletato l'incarico oggetto dell'istanza, con indicazione dell'impegno espletato o in via di espletamento per ciascun anno solare; d) dalla dichiarazione relativa allo svolgimento delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie. La richiesta e la documentazione indicate debbono essere comunicate al Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, al Dirigente preposto per la vigilanza), il quale può inviare direttamente al Consiglio superiore della magistratura eventuali rilievi.";

- di modificare il Capo 14, comma 11, della Circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:

“Nel caso in cui, invece, l'attività didattica comporti un impegno superiore alle 8 ore, l'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, oltre che della documentazione di cui al comma precedente, del parere del Dirigente dell'Ufficio (o del Dirigente preposto per la vigilanza) e dalle statistiche, nonché, nell'ipotesi di cui al 1° comma lettera a), dal parere del Consiglio Giudiziario.”

Circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche (testo coordinato con le modifiche – evidenziate in neretto - approvate dal C.S.M. in data 6 febbraio 2008)

Capo 1 – Delimitazione dell'oggetto della circolare - attività non soggette ad autorizzazione.

La presente circolare disciplina gli incarichi di qualsiasi specie, di cui all'art. 16, comma 2°, O.g., così come risulta modificato dall'art. 14 legge 2 aprile 1979 n. 97, con esclusione della materia relativa agli incarichi arbitrali.

Resta esclusa la materia di cui al comma 1° del citato art. 16, poiché nei relativi casi si tratta unicamente di prendere atto di un divieto di legge, senza che vi sia spazio per il potere autorizzatorio del Consiglio superiore della magistratura, che difatti è espressamente menzionato soltanto nel comma 2 dell'art. 16 cit..

Restano parimenti escluse le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità. Non devono essere, dunque, autorizzate la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi. È altresì esclusa dalla necessità di autorizzazione la partecipazione come relatore a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari se non retribuita.

La medesima disciplina trova, altresì, applicazione nei casi in cui il magistrato venga chiamato a svolgere l'attività extragiudiziaria, rientrante nelle tipologie indicate al comma che precede, da enti od organismi sovranazionali cui l'Italia aderisce o da loro organi.

Non sono, altresì, soggette ad autorizzazione le attività ricreative e/o sportive, di carattere individuale e/o collettivo.

Non è neppure soggetta ad autorizzazione l'adesione del magistrato ad organismi che diano luogo ad un trasparente rapporto associativo, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza da cui è connotata la funzione del magistrato.

Rimane, altresì, libera la partecipazione alle attività di volontariato – e, comunque, svolte, senza corrispettivo, nell'ambito o in collaborazione con i medesimi organismi – siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

Non rientra nel concetto di incarico la partecipazione ad attività formativa da chiunque esercitata nella qualità di discente, anche in ambito internazionale, soggetta tuttavia all'unico limite della compatibilità con l'espletamento dei compiti d'ufficio.

Poiché lo *status* del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, in tutte le ipotesi di attività “libere” il magistrato dovrà comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'Ordine giudiziario; dovrà curare altresì che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per le esigenze di servizio.

Capo 2 – Divieto di attività professionale.

I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

Capo 3 – Attività soggette ad autorizzazione.

Tutte le attività diverse da quelle di cui al Capo 1 e che non rientrano tra quelle vietate sono soggette ad autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

La domanda di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico. Unitamente alla richiesta deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura tutta la documentazione prescritta, ivi compreso il parere del Consiglio giudiziario (ovvero, qualora non sia stato ancora espresso, l'istanza rivolta al Consiglio giudiziario per la formulazione del parere) quando questo è richiesto.

E' onere dell'interessato curare la tempestiva trasmissione della richiesta e della documentazione di corredo al Consiglio superiore della magistratura e di copia di esse al Consiglio giudiziario per la formulazione del parere, quando questo è richiesto. Il dirigente dell'ufficio giudiziario dove presta servizio il magistrato richiedente provvede senza ritardo all'inoltro degli atti ai loro destinatari.

Il Consiglio delibererà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione suddetta.

Qualora la decisione del Consiglio non intervenga nei termini previsti dal comma che precede, l'interessato potrà iniziare ugualmente l'attività richiesta, che dovrà essere interrotta immediatamente, se ancora in corso, qualora l'istanza venga rigettata. In ogni caso, l'attività richiesta non potrà essere iniziata prima della delibera consiliare ovvero, in assenza di questa, prima del decorso di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza e della prescritta documentazione da allegare.

Le richieste di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive del parere specifico del Dirigente dell'Ufficio sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

Il termine per la deliberazione del Consiglio riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

Capo 4 – Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

- a) *le esigenze del servizio* (efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio);
- b) *le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato* (occorre evitare che i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano compromessi, ovvero possano apparire compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia).

Il Consiglio superiore della magistratura valuterà le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio. Tale parere, che dovrà essere esaustivo sulla compatibilità dell'incarico con l'esigenza dell'ufficio, comporta la piena assunzione di responsabilità sul suo contenuto.

Il Consiglio superiore della magistratura valuterà pertanto l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Terrà anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione il Consiglio superiore della magistratura prenderà altresì in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultino ancora in corso di svolgimento. Si terrà inoltre conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali sia in corso l'istruttoria da parte del Consiglio.

Non possono essere autorizzati nè designati magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ovvero procedimento

disciplinare, ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511. All'autorizzazione e designazione potrà farsi luogo quando la pendenza di detti procedimenti non risulti tale da pregiudicare, per l'entità dei fatti ed in relazione alla natura dell'incarico extragiudiziario, la credibilità ed il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Saranno immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irrimediabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente e/o trasferiti d'ufficio negli ultimi cinque anni, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, indipendente da loro colpa o determinata da rapporto di coniugio con altro magistrato o con esercente la professione forense.

Tuttavia, anche in tali casi, al di fuori dell'ipotesi di condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, o la designazione effettuata, quando, in considerazione delle funzioni in atto esercitate dal magistrato, dell'entità della condanna, dell'epoca, della natura e delle modalità dei fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare o della procedura ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, il Consiglio superiore della magistratura ritenga, con espressa motivazione, che l'incarico possa comunque essere svolto senza alcun pregiudizio per la credibilità ed il prestigio dell'Ordine giudiziario e del magistrato che ha richiesto l'autorizzazione.

Capo 5 – Documentazione per l'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione, redatta su modulo conforme a quello riportato *sub* appendice 3, dovrà essere documentata con specificazione dei seguenti dati:

- a) indicazione delle eventuali norme che prevedano l'incarico di cui trattasi;
- b) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari, precisando comunque qualsiasi tipo di relazione professionale intercorsa o intercorrente tra il magistrato richiedente e il soggetto – persona fisica o giuridica – conferente l'incarico);
- c) eventuali richieste, delibere o note concernenti l'incarico provenienti dal soggetto conferente, che dovrà in ogni caso comunicare se (e quali) altri magistrati siano già impiegati in attività dello stesso tipo;
- d) provvedimento di designazione;
- e) natura, durata, caratteristiche, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico; eventuale possibilità di un suo rinnovo, nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare;**
- f) remunerazione e corrispettivi previsti sotto qualsiasi forma;
- g) eventuali procedimenti trattati o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;
- h) incarichi espletati nell'ultimo quinquennio, quelli in corso di espletamento, e quelli per i quali è stata avanzata richiesta di autorizzazione ancora in istruttoria, nonché esercizio delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie, con la precisazione, nel caso di incarichi di insegnamento, in relazione ad ognuno di essi, del numero di ore svolte in ciascun anno solare;**

- i) certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- l) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari;
- m) parere del dirigente dell'ufficio; nel caso in cui il magistrato interessato abbia la qualifica di dirigente dell'ufficio, il parere dovrà essere espresso dal dirigente dell'ufficio al quale spetta la sorveglianza.

Il magistrato che voglia intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, nel formulare al Consiglio superiore della magistratura il relativo quesito dovrà allegare tutti i documenti disponibili fra quelli sopra elencati, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

In caso di trasferimento ad altro ufficio in costanza di incarico autorizzato, la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata con integrazione della relativa documentazione.

Capo 6 – Parere del Consiglio giudiziario.

Il Consiglio giudiziario, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvederà a formulare le proprie osservazioni che trasmetterà al dirigente dell'ufficio e al Consiglio superiore della magistratura.

Nel caso di assoluta urgenza, il dirigente dell'ufficio o l'interessato potrà trasmettere direttamente il fascicolo al Consiglio superiore della magistratura, inviandone però una copia al Consiglio giudiziario ed annotandone la data sull'originale. In tal caso, il Consiglio superiore della magistratura, ove riconosca sussistere l'urgenza, potrà provvedere anche se le osservazioni del Consiglio giudiziario non siano ancora pervenute.

Capo 7 – Incarichi conferiti ex lege a magistrati specificamente individuati e considerati infungibili.

Per gli incarichi che siano conferiti direttamente dalla legge a magistrato specificamente individuato e considerato non fungibile (cioè non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) non occorre l'autorizzazione, trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente attribuito dalla legge.

Capo 8 – Incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

L'accettazione degli incarichi in oggetto non è soggetta ad autorizzazione, trattandosi di incarichi da svolgere nell'adempimento di un dovere di ufficio, a seguito di designazione nelle forme previste dalla stessa legge.

Chi procede alla designazione (di regola il Dirigente dell'Ufficio) dovrà preliminarmente informare tutti i magistrati designabili perché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico.

La designazione dovrà avvenire preferibilmente fra coloro che hanno espresso la suddetta disponibilità.

Il designante dovrà comunicare al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta designazione, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio, il Consiglio prende atto della designazione stessa. In caso contrario invita il proponente a provvedere ad una nuova designazione.

Capo 9 – Incarichi conferiti ex lege esclusivamente a magistrati non specificamente individuati, con designazione non disciplinata dalla legge.

L'accettazione degli incarichi in oggetto è subordinata all'autorizzazione, in applicazione dei criteri generali di cui al par. 4, previo interpello dei magistrati degli uffici interessati.

Capo 10 – Incarichi ex lege conferiti a magistrati considerati fungibili.

Per gli incarichi conferiti direttamente dalla legge a magistrati che la legge stessa considera fungibili (cioè previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) valgono i principi di cui al capo 9.

I pareri del dirigente dell'ufficio e del Consiglio giudiziario dovranno attestare che non sussistono ragioni che rendano incompatibile, o anche solo inopportuna, l'assunzione dell'incarico da parte del magistrato, con riferimento anche alla concreta situazione ambientale e temporale.

Capo 10 bis – Incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'accettazione degli incarichi in oggetto è in ogni caso subordinata all'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, in applicazione dei criteri generali di cui al capo 4.

Capo 11 – Incarichi conferiti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dalle Autorità Amministrative Indipendenti. Incarichi conferiti dal Ministro di giustizia. Attività aventi il patrocinio del Consiglio superiore della magistratura.

Per gli incarichi in oggetto non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge l'autorizzazione è subordinata soltanto ai limiti di carattere generale di cui al capo 4.

Quando si tratta di incarichi di natura continuativa e non temporanea, che potrebbero svolgersi anche in posizione di fuori ruolo, si dovrà verificare rigorosamente che gli incarichi stessi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie (cfr. art. 15, ultimo comma, legge 24 marzo 1958 n. 195).

Per gli incarichi che sia sua competenza conferire, anche il Consiglio superiore della magistratura si atterrà ovviamente ai principi enunciati nel presente paragrafo.

Capo 12 – Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica.

Tali incarichi non saranno autorizzati, per un duplice ordine di considerazioni:

- possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non compatibile con il suo "status" o anche soltanto tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua e del servizio giustizia;

- possibilità per la Pubblica Amministrazione di trovare al proprio interno gli strumenti di garanzia ed imparzialità delle sue azioni, mentre la credibilità ed efficacia degli interventi di competenza della magistratura esigono che sia impedito proprio ogni suo coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.

La disciplina del presente paragrafo, che si riferisce soprattutto ma non esclusivamente agli enti territoriali, deve intendersi estesa anche alle diramazioni locali di enti non territoriali.

Potranno essere autorizzati, peraltro, incarichi di insegnamento rientranti nell'ambito dell'attività di formazione del personale degli enti stessi o di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di polizia locali, salvo il limite di impegno orario previsto al capo 14.

Capo 13 – Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da altri enti pubblici ovvero da enti od organismi internazionali.

Gli incarichi in oggetto non sono di regola autorizzabili; fanno eccezione unicamente quelli concernenti le attività di insegnamento, salvo il limite di impegno orario previsto al capo 14.

Ove l'incarico sia conferito dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Istitution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche l'autorizzazione è subordinata alla valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura della loro compatibilità con il prestigio del magistrato interessato e con i requisiti della autonomia ed indipendenza che deve caratterizzare la sua posizione istituzionale.

Qualora gli incarichi conferiti dai soggetti di cui al comma che precede abbiano ad oggetto attività di docenza i magistrati al termine dell'incarico dovranno rimettere al Consiglio superiore della magistratura una analitica relazione dell'attività svolta, indirizzandola alla Commissione consiliare competente per la formazione.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, per quanto di natura pubblica.

Valgono inoltre anche nei casi in esame i criteri generali di cui al capo 4.

Per gli incarichi che potrebbero svolgersi in posizione di fuori ruolo, si richiamano i principi enunciati nel capo 11.

Ferma la previsione di cui all'art. 23 bis del T.U. n. 165/2001, in considerazione della natura dell'incarico e delle sue modalità di svolgimento, il Consiglio valuterà ai fini dell'autorizzazione dell'incarico medesimo anche l'adozione di moduli organizzativi dell'attività giudiziaria del magistrato che ne favoriscano l'espletamento.

Restano escluse dalla necessità di autorizzazione le attività riconducibili al Capo 1.

Capo 13 bis – Incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni).

Lo svolgimento di tali incarichi è soggetto all'autorizzazione del Consiglio da rilasciarsi secondo i criteri generali di cui al capo 4.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata allorché il concreto svolgimento dell'incarico implichi l'assunzione di ruoli incidenti sulla diretta amministrazione oppure di mediazione dei conflitti. Non potranno assumere alcun rilievo in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

Capo 14 – Incarichi di insegnamento.

L'espletamento dell'incarico richiesto è autorizzabile fino al limite di 40 ore (rapportate convenzionalmente a sessanta minuti) complessive per ogni anno solare per le seguenti attività di docenza:

- a) incarichi di insegnamento conferiti dalle Università statali e parificate per lo svolgimento di regolari corsi rientranti nel programma accademico ed assimilati;
- b) incarichi di insegnamento conferiti da Scuole forensi e Scuole notarili organizzate, in qualsiasi forma giuridica, dai rispettivi Consigli degli ordini;
- c) incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali organizzate dalle Università ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, nonché per i master universitari e per i corsi di specializzazione professionali organizzati dall'Università;
- d) incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di formazione delle Forze di polizia;
- e) incarichi di insegnamento conferiti da persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di polizia.

Gli incarichi di insegnamento conferiti da altre amministrazioni pubbliche sono autorizzabili fino a 15 ore complessive per ogni anno solare.

Gli incarichi di docenza conferiti da privati possono essere autorizzati fino a 8 ore complessive per ogni anno solare e l'autorizzazione può essere concessa solo se sussistono le condizioni di cui al capo 15.

Le conferenze o gli incontri con il pubblico, se retribuiti, sono soggetti ad autorizzazione e si applica – quanto ai limiti orari ed alla documentazione da inviare - la disciplina prevista per gli incarichi di insegnamento in relazione alla natura dell'ente conferente.

Qualora nel corso del medesimo anno solare venga chiesta l'autorizzazione per l'espletamento di incarichi didattici di diverso genere, le autorizzazioni saranno concedibili – a prescindere dalla tipologia di docenza richiesta e fermi restando i limiti previsti per ciascuna di esse – nella misura massima complessiva di 50 ore per l'intero anno solare.

Per gli incarichi universitari il Consiglio superiore della magistratura valuterà altresì l'entità e la tipologia delle relazioni professionali esistenti, anche con riferimento alle dimensioni dell'ufficio e degli affari trattati, in relazione alla previsione di cui al Capo 5, punto b).

I limiti orari su base annua sopra indicati sono ridotti alla metà per gli uditori giudiziari.

I limiti orari su base annua sopra indicati sono altresì ridotti alla metà per i componenti delle Commissioni Tributarie.

I magistrati componenti dei Consigli direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali possono svolgere incarichi presso la Scuola ove rivestono l'incarico fino al limite di 9 ore complessive per ogni anno solare, e presso altre Scuole fino al limite di 20 ore complessive per ogni anno solare.

La richiesta di autorizzazione per le attività di insegnamento di cui al 1° e al 2° comma, qualora riguardi una attività non superiore alle 8 ore, deve essere accompagnata: a) dall'atto di designazione; b) dalla indicazione del compenso eventualmente previsto; c) dalla specificazione sia del numero di ore che si intende svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, sia del numero di ore eventualmente svolte o da svolgere con riferimento agli altri incarichi di insegnamento autorizzati o per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione, se inerenti all'anno o agli anni solari in cui dovrebbe essere espletato l'incarico oggetto dell'istanza, con indicazione dell'impegno espletato o in via di espletamento per ciascun anno solare; d) dalla dichiarazione relativa allo svolgimento delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie. La richiesta e la documentazione indicate debbono essere comunicate al Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, al Dirigente preposto per la vigilanza), il quale può inviare direttamente al Consiglio superiore della magistratura eventuali rilievi.

Nel caso in cui, invece, l'attività didattica comporti un impegno superiore alle 8 ore, l'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, oltre che della documentazione di cui al comma precedente, del parere del Dirigente dell'Ufficio (o del Dirigente preposto per la vigilanza) e dalle statistiche, nonché, nell'ipotesi di cui al 1° comma lettera a), dal parere del Consiglio giudiziario.

Capo 15 – Incarichi conferiti da privati.

Gli incarichi conferiti da privati non sono autorizzabili; potranno essere autorizzati solo eccezionalmente, ove sia escluso che si verifichino situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità del magistrato e sussista un effettivo ed obbiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico.

È onere del magistrato istante allegare, oltre a quanto previsto dai Capi 5 e 6, tutta la documentazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti indicati nel comma che precede e in particolare:

- a) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;

- b) relazione sugli obiettivi perseguiti dal soggetto privato in relazione all'incarico conferito, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico e alle modalità di svolgimento dello stesso;
- c) dichiarazione del magistrato relativa ai rapporti, di qualsiasi natura, tra il medesimo e il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati.

Il parere del dirigente dell'ufficio deve espressamente prendere in considerazione e valutare le possibili interferenze con l'attività dell'ufficio che lo svolgimento dell'incarico è idoneo a determinare.

Non è autorizzabile l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle magistrature e alle altre professioni legali, la partecipazione, sotto qualsiasi forma e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole, né, in deroga al Capo 14, lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime.

Capo 16 – Incarichi sportivi.

Gli incarichi sportivi conferiti dal Coni, dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni non sono autorizzabili.

Capo 17 – Rotazione negli incarichi e temporaneità dell'autorizzazione.

I dirigenti degli Uffici e il Consiglio giudiziario nell'effettuare le designazioni di loro competenza cureranno in quanto possibile di assicurare un'opportuna rotazione negli incarichi da sottoporre al potere autorizzativo del Consiglio superiore della magistratura, che valuterà anche questo aspetto.

L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al par. 4, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato dovrà trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avverrà per il tramite del Consiglio giudiziario, che esprimerà le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

Per i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione le statistiche saranno inviate dai rispettivi dirigenti, che esprimeranno le loro valutazioni.

Capo 18 – Incarichi relativi a dirigenti.

I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli ad essi attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui al punto 4), tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

Resta fermo, ovviamente, il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo 19 – Magistrati collocati fuori ruolo.

Considerato che la legge non opera alcuna distinzione con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo e che, nel contempo, resta valida anche per tali magistrati l'esigenza di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro "status", i magistrati collocati fuori ruolo sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuterà la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

Capo 20 – Commissioni tributarie.

L'esercizio di funzioni presso gli organi di Giustizia tributaria non è soggetto ad autorizzazione.

I Consigli giudiziari saranno chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei giudici impegnati nelle Commissioni Tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del Dirigente dell'Ufficio.

A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità il Consiglio superiore della magistratura cura l'aggiornamento di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

Gli interessati devono comunicare al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura i relativi provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria previsto dagli artt. 17 e ss. D.Lgs. n. 545/1992, saranno segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

Sarà richiesto al Ministero delle finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio al Consiglio di elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

Sarà chiesto, altresì, al Ministero delle Finanze di comunicare per il futuro al Consiglio, prima della loro nomina, i nominativi dei vincitori di concorso, per dar modo al Consiglio di dare notizie di eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

Capo 21 – Commissari agli usi civili.

Agli incarichi conferiti a norma delle leggi 16 giugno 1927 n. 1766 e 10 luglio 1930 n. 1078 (Commissari e Commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civili non collocati fuori ruolo), che siano in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della presente circolare, poiché trattasi di attività avente carattere giurisdizionale e inoltre svolta a seguito di provvedimento già intervenuto a tempo indeterminato, non si applicano i termini di cui al secondo comma del par. 17, fermo rimanendo che le autorizzazioni per l'accettazione dei medesimi incarichi da conferire con provvedimenti successivi alla entrata in vigore della presente circolare saranno rilasciate in conformità alla generale disciplina della circolare stessa ed in particolare a quella di cui al punto 17. I magistrati che al momento della entrata in vigore della presente circolare abbiano in corso di svolgimento incarichi conferiti in base alle norme sopraindicate dovranno:

- a) comunicare gli incarichi stessi al Consiglio superiore della magistratura, che ne terrà conto al fine delle valutazioni di sua competenza nell'esercizio del potere autorizzatorio di altri eventuali incarichi;
- b) far pervenire, alla scadenza di ogni triennio statistiche comparate del lavoro giudiziario svolto, al Consiglio giudiziario, che le trasmetterà al Consiglio superiore della magistratura con le sue osservazioni.

Capo 22 – Rubriche degli incarichi.

Il Consiglio superiore della magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n. 35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

Capo 22 bis – Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità.

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

Capo 23 – Inosservanza della circolare.

I comportamenti in contrasto con l'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario e con le direttive della presente circolare saranno valutati dal Consiglio superiore della magistratura sia ai fini di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia ai fini di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio superiore della magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

È fatto obbligo al Consiglio giudiziario e ai dirigenti degli uffici di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

Il Consiglio giudiziario e i dirigenti degli uffici segnaleranno, inoltre, eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

Capo 24 – Disposizioni abrogate.

Sono abrogate la circolare n. 7031 del 13 ottobre 1979 nonché la circolare n. 6674 del 31 luglio 1984 e quella n. 9450 del 16 ottobre 1986.”

NATURA DELL'INCARICO

OGGETTO:

NORME DI RIFERIMENTO:

(è preferibile allegare il testo integr. delle norme, soprattutto se si tratta di legge non stat.)

CARATTERISTICHE:

durata:

dal

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g g m m a n n o

al

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g g m m a n n o

modalità:

--

(lezioni, esami, etc.)

luogo di svolgimento:

--

possibilità di rinnovo:

si

no

Compenso:

gettone €

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

--	--

unico €

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

--	--

rimborso spese €

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

--	--

altre forme

--

gratuito

SE INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO DIVERSO DA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI INDICARE:

TITOLARE INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO PROF.:

--

1) SVOLGE PROFESSIONE FORENSE:

si

no

2) SVOLGE PROFESSIONE FORENSE AVANTI ALL'UFFICIO DEL RICHIEDENTE

si

no

3) NEL CASO CHE IL TITOLARE SVOLGA COMUNQUE PROF. FORENSE, PARERE DEL DIRIGENTE L'UFFICIO GIUDIZIARIO

si

no

DATA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO:

g	g	m	m	a	n	n	o

SEZIONE C

Allega alla presente istanza (1):

1 -	Delibera, richiesta, atto di nomina o provvedimento di designazione;
2 -	Dichiarazione dell'ente conferente sul numero dei magistrati che hanno o si prevede che abbiano analogo incarico nell'anno in corso
3 -	Dichiarazione su procedimenti, trattati o in corso, davanti al magistrato istante nei quali il soggetto conferente l'incarico abbia assunto veste di parte processuale;
4 -	Dichiarazione sull'esercizio di funzioni di componente di Commissioni tributarie e su gli incarichi espletati nel quinquennio e attualmente in atto;
5 -	Dichiarazione sul numero di ore svolte o da svolgere in relazione ad altri incarichi negli anni solari in cui deve essere espletato l'incarico oggetto della richiesta di autorizzazione;
6 -	Statistica comparata del lavoro svolto nell'ultimo biennio;
7 -	Parere del dirigente dell'Ufficio;
8 -	Autocertificazione circa eventuale pendenza di proc. penali, disciplinari, paradisciplinari
9 -	Altra documentazione

Con osservanza.

_____ ; il _____

(firma)

SEZIONE D

PARERE DEL DIRIGENTE L'UFFICIO
GIUDIZIARIO _____

Il dirigente dell'Ufficio
